L'AMMONIZIONE GIUDIZIARIA

e le elezioni generali amministrative

NEL

COMUNE DI SAN PAOLO SOLARINO

CIRCONDARIO DI SIRACUSA

AGLI ECCELLENTISSIMI

MINISTRI DELL' INTERNO E DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E DEI CULTI

NEL REGNO D'ITALIA

CON LETTERA DEDICATORIA ALL'ONOREVOLE

Agostino Bertani Deputato

Pubblicazione fatta a cura dei signori Carani e Bordonaro

Siracusa Gennaro 1877

TIPOGRAFIA DI ANDREA NORCIA

Digitized by Google

Laura Liistro

La Cappellania della '*madrice chiesa*' in San Paolo Solarino

dalla fondazione all'asse ecclesiastico

Fonti e Memorie

1842-1867

CRIM. INT.

PREMESSA

“La storia della Cappellania laicale dell’Immacolata Concezione in madrice chiesa in San Paolo Solarino, da cui prende il titolo questo saggio storico, riesce a suscitare interesse per la lettura storica del feudo pre e post unitario.

I documenti letti, trascritti e analizzati raccontano una Sicilia ottocentesca, segnata da regole feudatarie, gerarchie ecclesiastiche e diritti violati.

L’analisi storica compiuta è caratterizzata da una concatenazione di vicende trentennali capaci di suscitare interesse e curiosità nel lettore e nell’appassionato di storia patria.

Il lungo periodo sottoposto ad analisi, abbraccia eventi e cambiamenti sociali appartenenti solo a quell’Italia ancora legata a vincoli feudali, ma pronta a divenire unita.

Tra gli attori protagonisti della vicenda storica presentata saltano fuori, tra le righe degli atti notarili e gli atti processuali, nomi poco noti alla Storia ma, colmi d’importanza per la comunità solarinese ignara di certi meccanismi e uomini del passato.

Tra questi si rileggono vari personaggi ma tre nomi risaltano in quanto collegati a vicende nazionali e poteri forti.

Esempio è il Parroco Santo Bordonaro, coinvolto in una vicenda giudiziaria dallo spettro mafioso in cui vengono coinvolti personaggi storici appartenenti alla Polizia di Stato come il Commissario Ermanno Sangiorgi venuto nel comunello di Solarino nella funzione di Regio Delegato nel 1876.

Da non sottovalutare sono i protagonisti principali: Don Sebastiano Riggio e la consorte Donna Marianna Bordonali, entrambi

appartenenti a nobili famiglie feudali siciliane.

Il saggio storico è uno specchio, reale, senza nessuna forma romanzata, di un ‘pezzo’ di storia italiana tipicamente siciliana in cui intrecci familiari, interessi e sete di dominio sono linfa del neo Stato italiano desideroso di cambiamenti e di Giustizia.

Nell’analisi storica sono presenti sia la gradevolezza della società dell’ epoca che la determinazione giuridica presente negli atti riportati nella veste originaria.

E’ stata scelta, per destare più interesse nella lettura, di esporre una trascrizione integrale dei documenti in forma originale non sostituendo i termini linguistici in disuso e lasciando errori di forma ed espressioni dialettali.

Durante la lunga analisi e trascrizione è stata necessaria una ricostruzione dei fatti, avvenuti in trent’anni, ed interpretare termini indecifrabili.

I documenti sono tutti autentici e possono coadiuvare alla ricostruzione storica della comunità solarinese ed a colmare buchi storici nel grande puzzle storico ottocentesco.

INTRODUZIONE

Dal titolo di questo studio si evince chiaramente lo scopo di dare ampie notizie intorno ai risultati ottenuti dall'applicazione delle leggi dell'Asse ecclesiastico.

Sia d'uopo ricorrere, per svolgere tal percorso dalla fondazione della Cappellania semplice dell'Immacolata Concezione ai risultati avuti con le leggi dell'asse ecclesiastico, ricorrere a molti documenti officiali, risalendo ad approfondimenti storici che hanno ritemprato la fermezza e la lealtà della bandiera italiana postunitaria.

In tutta la neo-nazione, dopo le leggi dell'Asse, il clericato aveva mantenuto ,sino al 1848 ,una posizione prevalente sul laicato che si sottraeva, col foro speciale, alla giustizia dei tribunali orinari e godeva di immunità e privilegi d'ogni tipo.

Il clero regolare e secolare era liberato da gravi pesi e obblighi, imposte dalle leggi, sui loro beni ed era coinvolto nelle attività amministrative e di pubblica beneficenza e pubblica istruzione.

La manomorta ecclesiastica aveva sottratto la forza economica alla proprietà e all'industria dei privati limitando miglioramenti agricoli e rallentando il progressivo incremento dell'agricoltura, della prosperità economica del Paese.

L'intervento dello Stato ,nel periodo postunitario, fu efficace in vari punti:

- nell'abolizione dell'immunità ed i privilegi accordati in passato al clero, agli istituti ed ai beni chiesastici;
- nella soppressione delle corporazioni religiose e degli altri enti morali ecclesiastici, i beni dei quali servivano a quella parte del clero secolare o regolare, che non era addetta alla cura delle anime;

- nella soppressione degli enti suddetti, dai vincoli di ecclesiasticità e di manomorta, in cui vi fu un passaggio nella proprietà dei privati mediante vendita o contratto;
- assegnazione ai comuni, alle province, alle parrocchie povere ed allo Stato delle rendite derivanti dai patrimoni degli enti soppressi in modo da sostenere i loro bilanci, oltre ai pesi inerenti al culto ed alla pubblica beneficenza ed alla pubblica istruzione.

E' fondamentale sottolineare come una parte dei privilegi goduti dalla casta sacerdotale, sino al 1848, con le leggi fondamentali del neo Stato italiano subisce un forte indebolimento se non una quasi totale decadenza.

La Compagnia di Gesù fu la corporazione religiosa più battagliera, per indole politica, era stata già esclusa dallo Stato già con la legge del 25 agosto 1848.

Con la legge del 1° marzo 1850 furono posti sotto il riscontro delle autorità civili gli istituti di carità e di beneficenza, amministrati e retti nella parte economica da corporazioni religiose, riconosciute dallo Stato.

Il 9 aprile 1850 il foro ecclesiastico e le immunità ecclesiastiche vennero aboliti e le azioni civili e penali, concernenti persone e beni ecclesiastici, passarono alla competenza dei tribunali ordinari.

Con la legge del 4 giugno 1850 si proibì agli enti morali, ecclesiastici che laicali, di acquistare beni stabili ed accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, senza essere a ciò autorizzati secondo regio decreto.

Questi provvedimenti, diretti a stabilire l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi dello Stato, crearono una lotta tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile.

Per porre un limite alla casta sacerdotale, la potestà civile si trovò nella necessità di sancire la legge del 5 luglio 1854 che puniva con pene severe i reati tendenti ad eccitare il disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato.

I CAPITOLO

1. L'ASSE ECCLESIASTICO, LE SUE LEGGI E L'ORDINAMENTO

La legge del 29 maggio 1855 fu promulgata negli Stati Sardi per far cessare enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case degli ordini religiosi che non curavano la predicazione, l'educazione, l'assistenza dei malati, le case collegiate, eccezione fatta per quelle che curavano le anime o si trovavano in città in cui la popolazione superava i ventimila abitanti, infine i benefici semplici che non davano nessun servizio religioso.

Le case religiose e i diversi enti morali subirono una soppressione dei beni posseduti destinati ad una Cassa Ecclesiastica distinta e indipendente dalle finanze dello Stato.

Il conto di gestione, il bilancio e tutti i contratti di tal Cassa dovevano essere liberati e approvati da un Consiglio speciale.

Fu istituita una Commissione di sorveglianza della Cassa che,oltre al controllo, rassegnava annualmente al Re una relazione sullo stato della Cassa e sulle operazioni compiute entro l'anno.

Tale relazione veniva stampata, distribuita alle due Camere e pubblicata nel giornale ufficiale del Regno.

Vi furono provvedimenti pure nei confronti dei membri delle case degli ordini religiosi, dei canonici dei capitoli delle collegiate e gli investiti dei benefizi semplici soppressi.

I canonici avevano diritto a ricevere dalla Cassa Ecclesiastica una somma annuale e ,nello stesso tempo, godevano delle abitazioni che erano addette alla collegiata o ai singoli canonici.

Per comprendere l'effetto della legge 29 maggio 1855, di cui è stato sintetizzato il 'modus operandi', si riporta in numeri delle varie soppressione:

274 case religiose maschili, popolate da 3733 individui tra professi e laici;

61 case religiose femminili abitate da 1756 religiose professe e converse.

In totale 335 case religiose nelle quali convivevano 5489 persone.

I benefici semplici e le chiese collegiate aboliti con la stessa legge raggiunsero il numero di 2722.

La legge del 1855 non fu l'ultimo mezzo delle soppressioni, in quanto molti enti ecclesiastici, i cui beni dei quali servivano ad assicurare il sostentamento di quella parte del clero secolare e regolare impegnata all'insegnamento pubblico e privato, ritardava la secolarizzazione degli istituti di educazione e delle scuole per l'istruzione elementare e secondaria.

Con Cavour, patriottico e convinto seguace dell'audacia di Re Vittorio Emanuele, maturarono i frutti delle leggi di soppressione dei beni ecclesiastici.

Si dovrà giungere alle leggi del 21 agosto 1862 per il passaggio al Demanio e per la vendita degli immobili pervenuti alla Cassa ecclesiastica dalle corporazioni religiose e dagli altri enti morali ecclesiastici soppressi dalle leggi 29 maggio 1855, 11 dicembre 1860, 3 gennaio e 17 febbraio 1861.

Altro passaggio fondamentale, in questo lungo percorso dell'asse ecclesiastico, è la legge 10 agosto 1862 coinvolgente gli enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia.

2. LA SOPPRESSIONE E L'UNITA' D'ITALIA

In Sicilia,con il decreto 11 giugno 1860, furono disciolte dal Dittatore Garibaldi le compagnie e le case dei Gesuiti e dei Liguorini ed i loro beni furono dichiarati proprietà della pubblica istruzione con decreto del Prodittatore del 17 ottobre 1860.

Il riordinamento dell'Asse ecclesiastico ha subito un processo storico iniziato nelle varie province del Regno d'Italia in periodi diversi.

Fu grande desiderio dei siciliani, dopo l'emanazione del decreto prodittatoriale del 18 ottobre 1860,ordinare la censuazione di tutti i beni rurali e urbani appartenenti alle manomorte ecclesiastiche.

Gli Alti Poteri dello Stato accolsero tal desiderio con la promulgazione della legge del 10 agosto 1862 che rese obbligatoria la concessione in enfiteusi perpetua e redimibile dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia.

Con questa legge si dispose che tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle province della Sicilia quando fossero di patronato regio o appartenessero al patrimonio regolare a prelati, beneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici, con qualunque titolo tranne quelli che appartenevano a cappellanie laicali, si dovessero, previo incanto, dare in enfiteusi perpetua in quote diverse.

I canoni o le rendite provenienti dalle enfiteusi dovevano rimanere agli investiti o alle corporazioni cui appartenevano i fondi, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritto.

Per poter eseguire le operazioni relative agli enfiteusi fu istituita in ogni capoluogo di circondario una speciale Commissione composta dal sottoprefetto, presidente, da un ecclesiastico, delegato

dall’ordinario della diocesi, da un magistrato, destinato dal presidente della Corte d’appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi, da tre notabili che venivano nominati dalle deputazioni provinciali.

Da parte dei rappresentanti morali ed investiti, i cui beni erano assoggettati all’enfiteusi, era d’obbligo presentare alle Commissioni circondariali una regolare denuncia dei beni con dichiarazione di essere pronti a stipulare l’enfiteusi, a partire da due mesi dalla promulgazione della legge.

I rappresentanti che non avevano presentato la prescritta denuncia dei beni erano multabili con rito sommario e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario.

Le multe dovevano fornire un fondo per ogni Commissione.

Ai notari fu imposto l’obbligo di rimettere ai sindaci un elenco ragionato di tutti gli atti traslativi di proprietà stipulati in favore dei corpi morali ecclesiastici nel periodo posteriore al 1830.

Alla Giunta municipale di ciascun comune venne dato ordine di raccogliere i dati richiesti agli enti morali ecclesiastici sui beni-fondi esistenti nel territorio del proprio comune e di consegnare gli elementi raccolti alla Commissione circondariale insieme ai certificati notarili.

Questa legge contiene un modo di alienazione dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia che abilita il concessionario a disporre, intanto, del fondo enfiteutico,con intera libertà e a diventare ,immediatamente o col tempo ,assoluto e pieno proprietario del fondo.

Lo scopo della legge del 10 agosto 1862 fu quello di distribuire terreni ai poveri privi del capitale occorrente per coltivarli e migliorarli.

Furono esclusi dalla devoluzione al Demanio e della conversione gli edifici ad uso di culto, i quadri, le statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovavano.

Gli episcopi, i fabbricati dei seminari e degli edifici inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, con le relative dipendenze e gli edifici inservienti ad abitazione delle religiose, finchè durava l'uso temporaneo a queste concesso.

I fabbricati di conventi soppressi che al momento della pubblicazione della legge erano già utilizzati per pubblico servizio,dovevano essere ceduti ai comuni e alle provincie che ne facessero domanda giustificando la richiesta con il bisogno e l'uso di scuole,di asili infantili,di ricoveri di mendicità, di ospedali o di altre opere di beneficenza e pubblica utilità.

I beni delle cappellanie laicali e dei benefici di patronato laicale o misto, i mobili, i libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte o preziosi per antichità, appartenenti agli enti morali o case religiose colpiti dalla legge di soppressione del 1866 e dalle precedenti,dovevano devolversi a biblioteche pubbliche, musei nelle rispettive provincie.

Per questi beni devoluti ai comuni non era prevista reversibilità in favore di privati o la devoluzione in favore di corpi morali.

La legge del 1866 segna un gran passo non solo dal punto di vista delle soppressioni, ma eziandio da quello della disammortizzazione e del riordinamento del patrimonio ecclesiastico.

Questa legge bisogna riconoscere che non fu l'ultimo passo,infatti la legge del 1866 e leggi precedenti conservarono le caratteristiche della personalità civile ad un numero assai grande di enti morali ecclesiastici e laicali non avrebbero più avuto ragione di continuare ad assistere quali enti morali.

Tali erano: le chiese ricetti zie,i capitoli delle chiese collegiate, le comunìe e le cappellanie corali, i canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale, le abbazie ed i priorati di natura abbaziale, i benefizi ai quali non era annessa cura d'anime o l'obbligazione di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura,le prelature e le cappellanie ecclesiastiche e laicali.

Si avrà un netto cambiamento con la legge del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Fu una legge molto importante in quanto soppresse i predetti enti morali e ecclesiastici e diede le norme per la temporanea amministrazione e per la vendita dei beni stabili, liberati con la legge stessa e con quella del 1866 dal vincolo di manomorta ecclesiastica.

Tale legge regolò pure i diritti dei patroni sulle sostanze degli enti morali soppressi e soggetti a patronato laicale o misto, infine modificò in alcune parti la legge del 7 luglio 1866.

Con la legge del 1867 i beni delle prelature e delle cappellanie ecclesiastiche o laicali e quelli delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto si considerano svincolati, eccetto l'adempimento dei pesi o mediante pagamento nei modi e termini dichiarati.

II CAPITOLO

1. DON SEBASTIANO RIGGIO, LA CHIESA E LA POLITICA SICILIANA OTTOCENTESCA

La Chiesa cattolica ha avuto, sin dalla sua nascita, importanza, in particolare,nella società civile ottocentesca in Sicilia.

La predicazione religiosa è sempre stata un mezzo per controllare ed istruire il popolo.

I catechismi, i sermoni, le omelie sono sempre state senza dubbio dei mezzi validi per l'educazione religiosa e l'insegnamento del dogma si è poggiato su tali pilastri.

A tal proposito è giusto ricordare i tanti catechismi scritti sia in italiano sia in lingua siciliana durante il XVIII secolo.

Ai fini della ricerca storica, le finalità contenute nei vari strumenti ecclesiastici ne hanno fatto una fonte importantissima per lo studio della formazione sociale di uomini di stampo laicale.

Gli ambienti ecclesiastici siciliani nonostante gli attacchi congiunti della cultura illuministica e del riformismo caracciolano di fine settecento,restavano per lo più insensibili al cambiamento e consideravano le nuove idee e i loro seguaci nemici dell'ordine.

Nei primi anni dell'ottocento la Sicilia manifestava delle resistenze all'ammodernamento rivoluzionario proveniente dall'oltrape.

La classe dirigenziale siciliana riuscì ad assorbire e volgere a proprio vantaggio alcuni elementi della cultura moderna intorno alle quali si raccoglievano la classe baronale e il clero più avanzato.

Studiosi siciliani e nobili attratti dalla svolta costituzionale, a finire del 1700 era uso viaggiare in paesi stranieri,specialmente, in Inghilterra

da cui si assimilavano impressioni e nuove idee per diffonderle in Sicilia.

I progressisti siciliani, tramite questo filtro della cultura inglese, si dicevano fautori della modernizzazione della società.

Essi facevano dell'unione della fede tradizionale un nuovo punto per ridisegnare i rapporti tra religione,società e politica.

Erano i parlamentari che sedevano nei tre bracci che provavano ammirazione per le istituzioni britanniche.

Una parte dei rappresentanti della chiesa che sedeva nel braccio ecclesiastico del parlamento si orientava verso dottrine,catechesi e concetti direzionati verso istanze liberali.

Su questa linea riformistica si poneva Sebastiano Riggio,come erede Requesens, insieme ai suoi eredi.

La sua influenza,all'interno della piccola comunità solarinese, era dovuta a più elementi: alle sue nobili origini, ai suoi due matrimoni compiuti con la nobil donna Marianna Bordonali, defunta giovane, ed in seconde nozze con la borghese Anna Maria Bordonaro ed,infine, ai suoi incarichi amministrativi, economici e ai rapporti sociali con personaggi influenti appartenenti a strati sociali diversi.

Delle sue prime nozze,analizzato il testamento della moglie Marianna Bordonali,individuiamo soggetti e volontà legate alla vita ecclesiastica.

Riportiamo un tratto interessante,per la nostra ricostruzione storica,del testamento pubblico (23/09/1837) istituito dalla Signora Marianna Bordonali , trascritto da Luigi Gissara notaro nel Vallo di Noto in esercizio nel Comune di Buscemi, in presenza di quattro testimoni: Sacerdote Vicario Giorgio Italia, Sacerdote Giuseppe Melignagi, Domenico Genovese e Rosario Grimaldi.

Primo.

Istituisco Erede Universale usufruttuario da questi cederi in tutti li miei dritti, e beni, esclusi quelli contenenti nelle intrascritte. Disposizioni all'attuale mio marito Maestro Sebastiano Riggio, il quale seguita la mia morte, e durante la di lei vita naturale solamente goderà dei beni componenti la mia successione, e cessato che farà di vivere, nei medesimi beni miei dovranno succedervi e dovranno conseguire gli stessi escluso il seguente prelencato in uguale porzione fra i medesimi li miei nipoti Michele,Giuseppe, Carmelo, Giuseppa, Carmela,Salvatore, Sebastiana ed Angiola fratelli e sorelle di Bordonali figli di mio fratello Sebastiano come altresì Vincenzo Agnello e i due figli del fu Giuseppe Agnello di nome Michiele e Mauro fratelli di Agnello quali due dovranno percepire una sola porzione uguale agli altri coeredi riputandosi un solo capo, beninteso che la proprietà della rata di tale porzione intera spetta al detto coerede sostituto Vincenzo Agnello sarà da solo coerede suddetto Mauro Agnello figlio di detto fu Giuseppe.

Dimanierà che morto che sarà il detto Vincenzo nella intera proprietà ed usufrutto di tale porzione ne dovrà anche nell'usufrutto succedere il divisato Mauro Agnello giacchè nella stessa ripetita porzione il Vincenzo dovrà essere dietro la morte del mio eree universale mero e semplice usufruttuario

Questo primo punto del testamento Di Donna Marianna Bordonali,prima moglie di Don Sebastiano Riggio, sono elencati,nella formula notarile, i vari eredi, la volontà ed alcune caratteristiche antropologiche del territorio compreso tra Buscemi e Solarino.

Il testamento redatto dal Notaro Luigi Gissara,composto da sei punti, fu registrato in Palazzolo Acreide il 25 settembre 1837.

Importante sono il quinto punto la volontà funebre ed il sesto per la dichiarazione.

Quest'ultima sottolinea una condizione socio-culturale di molte donne all'epoca dei fatti.

All'interno di questi punti, ci sono volontà espresse, luoghi e persone riconducibili alla Cappellania laicale di Solarino, in verità , l'elemento centrale è il legame alle tradizioni ecclesiastiche del tempo.

Quinto.

Lascio a prudenza del nominato detto mio riferito erede universale usufruttuario il suffragio dell'anima mia e la pompa funerale propria alla condizione.

Nel caso però che detto mio marito erede come sopra premorisse a me testatrice, allora voglio che dai detti miei eredi subito verificata la mia morte sarebbero erogate onze cinque per eseguire pompa funerale ed altre onze cinque siano pagate al Sacerdote Don Sebastiano Pennuto di questo comune di Buscemi, affinchè celebri in suffragio dell'anima mia il subentrante numero di Sante Messe colla elemosina alla ragione di tarì due per ognuna per la immancabile solazione e adempimento di quasi onze cinque, voglio che le stesse siano prelevate dal cumulo della successione pria di eseguirsi la divisione e voglia che tutti siano tenuti ed obbligati colla espressa solidaria obbligazione verso il detto Sacerdote Pennuto.

Sesto.

Dichiaro di non sapere non scrivere ne sottoscrivere per non aver appreso.

Questo testamento pubblico è stato così a Noi Notaro in presenza dei testimoni della testatrice dettato e di nostro proprio carattere scritto a seconda la dettatura e volontà di essa testatrice, alla quale a chiara ed intelligibile voce in presenza dei testimoni abbiamo letto questo istiesso testamento.

Fatto e pubblicato da Noi Ntaro nel Valle di Noto,Comune di Buscemi e precisamente nella surriferita Casa del Signor Don Croce Pennuto sita come sopra seconda stanza a lento lume,da un finistrune a mezzo giorno alla Signora Marianna Bordonali, figlia di fu Michele, attuale moglie di Maestro Sebastiano Riggio, domiciliata nel Comune di San Paolo Solarino strada Piano Palazzo numero diciannove

Testatrice, il tutto in presenza dei Signori Reverendo Vicario Don Giorgio Italia figlio di fu Don Giuseppe, Don Giuseppe Melignagi figlio di fu Maestro Giovanni, Sacerdoti Don Domenico Genovese, figlio di fu Signor Sebastiano possidente e Don Rosario Grimaldi figlio di fu Francesco Sartore, domiciliati, domiciliati tutti in Buscemi via Sant Antonio numero novantasei, via del Carmine numero cinquantacinque, via Genovese numero due e via del Corso senza numero…..

Tal documento ci offre spunto di riflessione sui legami storici tra la comunità di Buscemi e Solarino ed una conoscenza sui notabili del tempo.

Si evince dallo studio che Don Sebastiano Riggio fu una figura importante per il Comune di Solarino in quanto assunse vari incarichi amministrativi e sociali.

Note

[1]I catechismi settecenteschi venivano distinti in “maggiori” perché avevano come destinatari gli adulti, in “minori” in quanto erano diretti all’istruzione dei fanciulli e in “esotici” destinati per gli stranieri scritti << nella italiana favella,ed in altri nel materno dialetto>>. Narbone diceva:

“Ciascuna diocesi conta i suoi, e taluna eziandio ne offre parecchi”.

[2]A tal proposito si veda la bibliografia in P. De Salvo, “Sicilia Inglesa. Una metafora del constitucionalismo mediterraneo”, Madrid, UAM Ediciones, 2016

2-2-1842

Copia del Testamento di Sa Sebastiano Riggio

Nel giorno tredici Febbrajo 1842.
Innanzi me Raffaele Carbonaro notaro ec.
è presente
Sa Sebastiano Riggio del fu Michele ec.
Primo raccomando l'anima al sommo ed immortale Iddio ec. In secondo luogo non avendo né ascendente, né discendente ai quali dalla legge fosse riservato una quota del mio Patrimonio in tutti i miei beni, mobili, immobili, generi, animali, crediti, denari, dritti, azioni, pretenzioni e cose ne dispongo come appresso. Lego a mio Nipote Giuseppe Mesiale ec. Lego a Sebastiano Bordonaro figlio di Sebastiano di Floridia ec. — Lego a Salvatore e Michele fratelli di Pozzo figli del detto Paolo ec. — Lego la somma di 15 ec. — Lego a mio nipote Salvatore Amenta ec. — Le tre partite di canone da me acquistate costante matrimonio con Marianna Bordonaro mia moglie nella somma di onze dieci, tarì quindici, e grana sedici lordi di Gandiaria, che nette ascendono ad 19. 5. 5, che attualmente si pagano cioè onze cinque tarì sei e grana diciassette lordi, nette onze quattro, tarì ventuno, e grana quattro dagli Eredi ed aventi causa della fu Giuseppa Terrizzi di Floridia sopra terre in questo territorio e nella contrada del Pozzo dell'Oliva, onze quattro e tarì venticinque lordi; che nette sono onze tre, tarì ventidue, e grana dieci da questo Sa Michele Pervasi, sopra terre in questo territorio e nella contrada di Sandimetrio e tarì ventitrè, e grana diciannove lordi, che nette sono tarì ventuno e grana undici da questo Michele Tramutta sopra terre in questo territorio e nella detta contrada Sandimetrio, devono servire cioè onze otto in celebrazione di tante messe lette colla elemosina di tarì due per ogni messa, che deggi celebrare nell'altare di Maria Santissima dentro questa Madrice Chiesa nei giorni festivi di ogni anno, ed onza una tarì cinque, e grana cinque, devono pagarsi a questa Madrice Chiesa, pel mantenimen

lo della cera e servizio accessorie alla celebrazione della messa suddetta.
Fatta migliore riflessione voglio che essendo l'altare suddetto sotto il titolo della Immacolata Concezione la messa suddetta invece dei giorni festivi si celebrasse nel giorno di Sabato d'ogni settimana. Il cappellano nella celebrazione di detta messa fosse il Reverendo Parroco di detta Madrice Chiesa, finchè alcuno dei miei parenti, o di quelli dell'infrascritta mia moglie, sino al quarto grado canonico, ottavo inclusivamente non avendosse allo stato Sacerdotale, in tal caso la celebrazione di detta messa a costui si appartiene con la dote costituitavi come sopra. Anche però nel caso di concorrenza di due Sacerdoti uno appartenente alla mia linea, e l'altro a quella d'mia moglie ~~nel grado di sopra descritto in tal caso la celebrazione di detta messa al Parroco~~ quello, e non questo fosse preferito per tale cappellania; e estinguendosi i Sacerdoti parenti di me e di mia moglie nel grado di sopra descritto, in tal caso la celebrazione di detta messa al Parroco di questa Madrice Chiesa che protempore sarà si appartenesse, e così sempre finchè mancassero sacerdoti appartenenti alla mia parentela ed a quella d'mia moglie come sopra.
Lego a mia moglie Marianna Bordonaro tutti i mobili, ed oggetti mobiliari di qualunque sorte, non che tutti i generi, oro argento e denari, tutto includendo e niente escludendo che alla epoca della mia morte si trovassero in tutto il tenimento di case da me e dallo stesso al presente affittato con doverne avere il pieno dominio nella proprietà e possesso dal giorno della mia morte.
Per tutto il di più del mio patrimonio, consistente in immobili rustiche ed urbane, censi, rendite, generi, crediti, dritte, azioni e pretenzioni, tutto includendo e niente escludendo ne istituisco erede a titolo universale la detta mia moglie Marianna Bordonaro, la quale in quanto ad una intiera metà ne sarà

assolutamente proprietaria dal giorno della mia morte sino
in infinito, ed in quanto all'altra medietà ne sarà mera e sem-
plice usufruttuaria dal dì della mia morte e sino alla epoca
della di Lei vita; cosicchè passando la mercede a gli eterni
riposi l'usufrutto di detta medietà si consolidi colla proprietà
della stessa, ed in oggi istituisco miei eredi in detta metà
Paolo Provenza Giuseppa ~~ed~~ Salvatore sorelle e fratello Vincen-
zo figli di Sebastiano e della fu Sebastiana Viggiano mia sorel-
la; nonchè li Mario Paolo Giuseppe Maria Filippo ed Antonia
fratelli e sorelle di Bovenzoro del fu Salvatore e della fu Peppa
la Viggiano altra mia sorella a tutti i dieci detti miei nipoti in
ugual parte e porzione tra di essi, a condizione espressa che detta
mia moglie dopo la mia morte deve rettificare il presente testamento
tra un mese ~~un~~ mese dal dì della mia morte senza rendere molestia ad
verso alcuna delle mie disposizioni come sopra fatte sottoposta della deca
denza nella sopradetta chiamata. E similmente a condizione pure che
qualunque dei detti miei nipoti come sopra contemplati pervassero in
ferire lite o questione avverso detta mia moglie, allora tali o tale mia
nipoti che muovessero lite alcuna in qualunque modo avverso que-
sta mia disposizione, allora gli sentono come li voglio caduti
dal beneficio di questa disposizione, e nella loro porzione ne
istituisco proprietario la detta mia moglie.
Raccomando alla detta mia moglie la pompa funebre ecc.
Revoco qualunque disposizione altra testamentaria ecc.

Parte privata del testatore

~~Ed~~ l'anno 1842 il giorno 13 Marzo in Solarino. Io qui
sottoscritto Sebastiano Viggiò dispongo che della dote della Cappella
ria da me fondata nel mio testamento ne pagassero ogni due
Pari sei in ogni anno in perpetuo al Parroco ~~pro tempore~~ e per
stemi per olio, cera, per fornire una messa cantata per funera
le ogni anno.

1.° Essendo accennato il testamento a 13. Febbraio 1842. del testatore morì in Maggio 1842. da quest'epoca sino al 14. Giugno 1872. che sono trent'anni 30. ed un mese, senza che il Parroco allora fosse posto in possesso della Cappellania fosse l'azione caduta nella ~~azione~~ prescrizione trentennale?

2.° Se la ~~defunta~~ defunta donna Bordonaro Lic.ª Peggio avendo fatto una donazione a Lucia Bordonaro, avendo nella stessa ripetuto l'obbligo di far celebrare le messe stabilite nel superiore testamento, senza l'intervento del Parroco, e altra sac.ª possa questa donazione valere come titolo interrompente la prescrizione?

3.° Se per effetto della legge eversiva delle Cappellanie laicali di semplice patronato particolare, possano le Cappellanie ~~chiedere~~ chiedere il possesso di dette Cappellanie, e pure essendo fatte la dimanda di rimedio dagli eredi proprietari, devono questi rimanere nel possesso dei beni, e respingere il Parroco altra sac.ª non investito del beneficio?

4.° non investito del beneficio

4.° posteriormente nel 1854.

Oltre alle sovraccennate ragioni che reggono l'eletto — Vi è la nullità della Istituzione o in altro modo la carenza di diritto poichè la fondazione non è a persona ma all'Ente Morale Parrocchia rappresentata dal Parroco pro tempore e come avrebbe dovuto essere accettata dal Parroco dietro l'autorizzazione superiore — ~~non~~ ciò non solo ai termini dell'art.º 861 Cod. 1819

2. RICOSTRUZIONE E TRASCRIZIONE

L'analisi inizia dal documento del 1842 inerente alla fondazione del Beneficio della Cappellania dell'Immacolata Concezione nella madrice chiesa nel feudo dei Requesens "Terra di San Paolo" in provincia di Siracusa.

Seguono al testamento del fondatore documenti inerenti al processo contro il Reverendo Giuseppe Mallia accusato di non aver rispettato le regole del Beneficio ecclesiastico e la volontà del fondatore.

Una serie di documenti contenenti disquisizioni sulla Cappellania valevole per gli eredi ma soggetta a variazione dopo l'Unita' d'Italia.

TRASCRIZIONE

I DOCUMENTO

Copia del Testamento di Don Sebastiano Riggio

Nel giorno tredici febbraio 1842

Innanzi me Raffaele Carbonaro notaro

è presente

Don Sebastiano Riggio del fu Michele

Primo raccomando l'anima al sommo e immortale di Dio

In secondo luogo non avendo né ascendenti né discendenti ai quali dalla legge fosse riservata una quota del mio Patrimonio in tutti i miei beni,mobili,immobili,generi,animali,cenzi,eredità, denari, dritti,azioni, protenzioni cause ne dispongo come appresso.

Lego a mio nipote Giuseppe Missale

Lego a Sebastiana Bordonaro figlia di Sebastiano di Floridia

Lego a Salvatore e Michele fratelli di Gozzo figli del detto Paolo

Lego la somma di 45

Lego a mio nipote Salvatore Amenta

Le tre partite di canone di me acquistati costante matrimonio con Marianna Bordonaro mia moglie nella somma di onze deci, tarì quindici e grana sedici lordi di Fondiaria che netti ascendono a 19.5.5 che attualmente si pagano cioè onze cinque tarì sei e grana diciassette lordi, nette onze quattro, tarì ventuno, e grana quattro dagli Eredi aventi causa del fu Giuseppe Inturrisi di Floridia sopra terre in questo territorio e nella contrada del Pozzo dell'Oliva, onze quattro e tarì venticinque lordi; che netti sono onze tre, tarì ventidue e grana dieci da questo Don Michele Gervasi sopra terre in questo territorio e nella contrada di SanDimetrio e tarì ventitre e grana diciannove lordi che netti sono tarì ventuno e grana undici da questo Michele Rametta sopra terre in questo territorio e nella detta contrada San Dimetrio devono servire cioè onze otto in celebrazione di tante messe lette colla elemosina di tarì due per ogni messa, che devi celebrare nella altare di Maria Santissima dentro questa Madrice Chiesa nei giorni festivi di ogni anno ed onza una tarì cinque e grana cinque devono pagarsi a questa Madrice Chiesa pel mantenimento della cera e servizio accessori alla celebrazione della messa suddetta.

Fatta migliore riflessione voglio che essendo l'altare suddetto sotto il titolo della Immacolata Concezione la messa suddetta invece dei giorni festivi si celebrasse nel giorno di Sabato d'ogni Settimana.

Il Cappellano pella celebrazione di detta messa fossi il Reverendo Parroco di detta Madrice Chiesa, finchè alcuno dei miei parenti o di quello dell'intrascritta mia moglie sino al quarto grado canonico ottavo civile inclusivamente non ascendesse allo stato Sacerdotale,

in tal capo la celebrazione di detta messa a costui si appartiene con la dote costituitasi come sopra.

Conche però nel caso di concorrenza di due Sacerdoti uno appartenente alla mia linea e l'altro a quella di mia moglie quello è non questo fosse preferito per cole cappellania, se estinguendosi i Sacerdoti parenti di me e di mia moglie nel grado di sopra descritto, in tal caso la celebrazione di detta messa al Parroco di questa Madrice Chiesa che protempore sarà se appartenesse così sempre finchè mancassero sacerdoti appartenenti alla mia parentela ed a quella di mia moglie come sopra.

Lego a mia moglie Marianna Bordonaro tutti i mobili, oggetti mobiliari di qualunque sorte, nonché tutti i generi, oro e argento e denari, tutto includendo e niente escludendo che all'epoca della mia morte si trovassero in tutto il tenimento di cose da me e dalla stessa al presente abitato con doverne avere il pieno dominio nella proprietà e possesso dal giorno della mia morte.

In tutto il dippiù del mio patrimonio, consistente Immobili rusticani ed urbani, censi, rendite, generi, crediti, dritti, azioni e pretenzioni, tutto includendo e niente escludendo ne istituisco erede a titolo universale la detta mia moglie Marianna Bordonaro, la quale in quanto ad una intieramettà né sarà assolutamente proprietaria dal giorno della mia morte sino in infinito, in quanto all'altra mercietà ne sarà mera e semplice usufruttuaria dal dì della mia morte e sino alla caggione della di Lei vita; cossichè passando la medesima agli eterni riposi l'usufrutto di detta eredità di consolidi colla proprietà della stessa, ed in essi istituisco mia erede in detta mettà.

Paolo, Provvidenza, Giuseppe, Salvatore sorelle e fratelli Amenta figli di Sebastiano e della fu Sebastiana Riggio mia sorella ; nonché a Maria, Paolo, Giuseppe,Maria, Filippa ed Antonia fratelli e sorelle di Bordonaro del fu Salvatore e della fu Pasquala Riggio altra mia sorella e tutti i dieci detti miei nipotini ugual parte e porzionate li stessi a convinzione espressa che detta mia moglie dopo la mia morte deve rettificare il presente testamento dal dì della mia morte senza rendere molestia avverso alcuna delle mie disposizioni come

sopra fatte sottopena della decadenza alcuna nella sopradetta chiamata.

Similmente a convenzione purchè qualunque dei detti miei nipoti come sopra contemplati, pensasse inferire lite o questione avverso detta mia moglie, allora tali o tale miei nipoti che muovessero lite alcuna in qualunque modo avverso questa mia disposizione, allora si sentono, come li voglio caduti dal beneficio di questa disposizione e nella loro porzione ne istituisco proprietaria la detta mia moglie.

Raccomando alla detta mia moglie la pomba funebre e Revoco qualunque disposizione altra testamentaria.

L'anno 1842 il giorno 13 Marzo in Solarino Io qui sottoscritto Sebastiano Riggio dispongo che detta dote della Cappellania da me fondata nel mio testamento ne pagassero onze due,tarì sei in ogni anno in perpetuo al Parroco per stemi per olio,cera, per farmi una messa cantata per funerale ogni anno.

Il testamento trascritto viene riportato nel suo totale contenuto in quanto si è riusciti a trovare il documento nella sua originale condizione.

Non è stato trovato ciò che seguì la volontà di Riggio da parte della Curia Vescovile di Siracusa.

Nel testamento di Riggio si rilevano sottili disquisizioni di cui si è fatto cenno in premessa.

E' un documento stilato qualche mese prima dalla morte del fondatore della Cappellania laicale sotto il titolo Immacolata Concezione all'interno della Chiesa Madre di Solarino del comune di Solarino.

Il testamento riporta le modalità di mantenimento del benificio.

Il fondatore Sebastiano Riggio costituì la Cappellania di diritto patronato considerando l'importanza della figura della moglie

Marianna Bordonaro come erede fondamentale per il rispetto ed il mantenimento della Cappellania .

Tra gli elementi fondamentali di tal beneficio c'è la figura del sacerdote di linea Riggio o Bordonaro,considerato fulcro per il mantenimento del benificio.

Sebastiano Riggio stabilì anche dei fondi per il mantenimento della Cappellania e per la celebrazione delle messe, degli oggetti utili per il decoro della Cappella di Maria Santissima e la messa cantata annuale in suffragio alla sua anima.

Intorno ai dettagli della cappellania dell'Immacolata Concezione si possono fare le seguenti considerazioni:

1. La sua natura non è di tipo ecclesiastico ma laicale infatti così la chiama il fondatore Riggio nel testamento del 13 febbraio 1842.

Di deduce ciò pure dalla presenza nominata del cappellano ai compatroni detti.

Indica pure il sacerdote come amministratore dei beni economici tramite un procuratore quale la moglie Marianna Bordonaro.

2. I legatario del benificio è, inizialmente,la moglie del fondatore, Marianna Bordonaro,alla morte di quest'ultima divenne l'erede universale la nipote Lucia Bordonaro.

E' presente nel benificio della Cappellania ed è ammesso un diritto di patronato.

Quest'ultimo di divide in attivo e passivo.

Il primo prevede la nomina del sacerdote,il secondo nell'esser nominato.

Se le espressioni del fondatore fossero state nulle ,non era possibile di preferenza della linea della primogenita e sostenere che, in

assenza di esercizio di tal diritto nella prima linea,subentrava la seconda ad esercitarlo con preferenza.

L'espressione trascritta dal notaro Carbonaro riguardante la celebrazione delle messe da parte del sacerdote prescelto è la chiave di volta del saggio in quanto l'esistenza della Cappellania, fino al 1867, è collegata ai vari sacerdoti di quel periodo e ad un processo trentennale.

Ipotizziamo dei casi per spiegare l'importanza,nella vicenda raccontata, della figura del sacerdote.

I caso. Sacerdote appartenente alla prima linea.

In questo caso si delinea un patronato passivo semplice in cui è chiara la volontà di preferenza.

II caso.

Se ci fossero stati due sacerdoti provenienti dalle due linee era necessario distribuire il peso economico delle messe a metà tra i due prelati.

In questo caso non c'è nessuna preferenza .

III Caso.

Assenza di sacerdoti dalle due linee.

In questo caso scattava la nomina del procuratore dei beni destinato da entrambi lati.

La Cappellania dell'Immacolata Concezione della Chiesa Madre di Solarino è stata segnata da questa volontà di nomina del sacerdote e ciò è tipico della società siciliana dell'ottocento.

3. LA CAPPELLANIA LAICALE DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE IN SAN PAOLO SOLARINO: IL BENEFICIO DI DON RIGGIO

La Cappellania laicale di nostro interesse è di tipo laicale,in quanto il fondatore è un laico;esisteva e funzionava prima delle leggi di soppressione ed esisteva per volontà del testatore che ne ha ordinata l'istituzione.

Al momento dell'aperto testamento, post-mortem del fondatore, si prevedeva e provvedeva in ordine alla dotazione della medesima e gli eredi non potevano disaccordarsi.

Era criterio incensurabile il ritenere non potersi opporsi alla volontà del testatore e della perpetuità della fondazione.

Queste caratteristiche elencate fanno assumere alla stessa fondazione il carattere vero e proprio di beneficio laicale.

La cappellania laicale che aveva, secondo la sua natura, lo scopo di culto, non poteva essere sottratta alla legge di soppressione, quindi l'investito della cappellania non poteva opporsi al rilascio dei beni tranne il diritto di ricevere dal demanio l'assegno annuo corrispondente alla dotazione.

La devoluzione dei beni in una cappellania si operava in forza di legge e non poteva essere impedita dalla soppressione con il giudizio del cappellano.

Anche prima della legge 3 luglio 1870, il cappellano che veniva privato dell'usufrutto dei beni dotalizi aveva diritto di essere mantenuto nel possesso dell'usufrutto fino a che non gli fosse assicurato l'assegno a lui dovuto per la legge del 15 agosto 1867.

La cappellania è da considerare tra i privilegi ecclesiastici una concessione particolare fatta dalla autorità della Chiesa a famiglie di

un elevato ceto sociale ed economico, prevalentemente a famiglie “ex genere” o nobili.

La cappellania era un beneficio consistente nel poter erigere una cappella con relativo altare interno di chiese.

Così era possibile ornare la cappella con proprie decorazioni, stemmi gentilizi,pietre sepolcrali, sculture.

L’aspetto esteriore prevedeva l’uso di fiori, tovaglie ricamate, addobbi e candele.

La celebrazione delle messe e delle feste religiose dovevano essere mantenute con le rendite.

Don Riggio ,dotato di tutte le caratteristiche sociali ed economiche,nel suo testamento non fece mancare nulla.

Al pari delle altre famiglie nobiliari siciliane, Riggio possedeva il patronato della cappella nella madrice chiesa in Solarino.

Non abbiamo trovato il patronato di altre cappelle gentilizie ma, suoi discendenti, a distanza di anni, hanno fondato ordini e conventi a Solarino (citiamo il convento delle francescane in via amendola).

Constata la fondazione della Cappellania, abbiamo analizzato un lungo processo durato quasi trent’anni, tra l’erede universale di Riggio ed il Reverendo Giuseppe Mallia, accusato di non aver celebrato messa ed avere cantato messa .

III Capitolo

1. Il PROCESSO

La cappellania semplice laicale fondata da Riggio ,alla morte della seconda moglie del fondatore,finì in eredità alla signora Lucia Bordonaro, erede universale che dovette affrontare un processo civile, quasi trentennale, contro il Reverendo Giuseppe Mallia.

La lunga disputa della cappellania semplice laicale dell'Immacolata Concezione si rifà alla celebrazione di messe che dovevano essere eseguite dal parroco del tempo o da un parente Sacerdote nella Chiesa del comune di Solarino.

Secondo il testamento del 13 febbraio 1842, il mantenimento della cappellania di culto, doveva avvenire con dei canoni dovuti annualmente da vari censisti di Solarino nella complessiva somma di lire 129 e centesimi settantanove.

Il parroco del tempo era un parente del testatore e della moglie, Santo Bordonaro, sospeso in quegli anni dal sacerdozio per gravi accuse (omicidio e manutengolismo), le messe della Cappellania sudetta furono celebrate fino 1869 dal Reverendo Mallia Giuseppe.

La Bordonaro Lucia corrispose il reddito curando la erogazione dei canoni assegnati in favore del reverendo.

Nel 1862 divenne erede universale del fondatore la nipote Lucia Bordonaro con l'obbligo di pagare ed esigere al Parroco del comune,Santo Bordonaro, l'annuale somma di lire 129.

Il parroco Bordonaro nell'anno 1869 per causa involontaria fu sostituito involontariamente per due anni interi, come Vicerettore, dal Reverendo Mallia per la celebrazione delle messe.

La Lucia Bordonaro, nel periodo di assenza del parroco del comune, fu continuamente invitata a pagare le messe pur "esasse i canoni" destinati per la Cappellania.

Questa tesi d’accusa, sostenuta dal reverendo Mallia coadiuvato dall’avvocato Emmanuele Di Giovanni,prevedeva la richiesta di lire 259 e centesimi cinquantotto alla donataria della fu Anna Maria Bordonaro erede del testatore Sebastiano Riggio a pagare per celebrazione di messe e culto relativi alla Cappellania fondata dal detto Riggio.

Le celebrazioni delle messe cantate,sostenute dal Mallia,andavano dal 1 settembre 1869 fino a tutto agosto 1871 ma non furono mai dimostrati questi due anni di ‘messe cantate’ in quanto in parrocchia non era uso segnare le messe in un registro.

Il Mallia chiedeva, inoltre, di condannare la Lucia Bordonaro a pagare gli interessi legali e le spese del processo.

La Lucia Bordonaro, difesa dall’avvocato solarinese Carmelo Accaputo, rigettava le accuse e sosteneva le tesi di Mallia come illegali e contrarie alle leggi dell’asse ecclesiastica.

2. CONCLUSIONE DEL PROCESSO

TRASCRIZIONE

Da Lucia Bordonaro autorizzata dal marito Paolo Gozzo si conclude:

1. L'azione del Parroco pro tempore è prescritta poiché per ben trent'anni è stato silenzioso al possesso della voluta Cappellania,cosichè emerge chiara la rinunzia, e quindi la prescrizione

2. L'azione esperita si rende inammissibile tantechè furono assegnati col testamento i beni da servire per la Cappellania e non fu dato alcun obbligo dei…..,alla Erede Universale, trattandosi di rassegno di beni direttamente alle Ente morale Parrocchia rappresentata dal Parroco pro tempore, bisognava l'accettazione previa apprensione dell'ordinario ,lacchè non fu eseguito, né il Parroco curò prendere possesso dei suddetti beni, e adempire la celebrazione delle messe, ne è stato mai pagato tanto che venute la 'legge soppressiva' del 15 agosto 1867 la Cappellania non fu attuata, della quale non fu preso alcun possesso, è lo stesso che urtare i più ovvi principi giuridici che reggono la materia nei tempi attuali.

3. Ma se per un momento potrebbe essere ammissibile l'azione nel merito però deve sempre rispettarsi, poiché l'istanze come padrona ha diritto a verificare la adempimento della celebrazione delle messe, è la stessa Legge del 1867 concede durante vita all'investito il reddito mediante lo adempimento dell' Ufficio, or né il Parroco pro tempore, né l'attore Sig. Mallia hanno mai celebrato.

Infatti non fu mai fatta dichiarazione d'esistenza di Cappellania secondo il Sinodo di Monsignor Marino né si è prodotta carta legale, risultante dal cantatore.

Vistato dal Vescovo.

Si aggiunge inoltre che il Parroco non poteva cantare tale messe, poiché ingiusta i principi del concordato del 1818 e del indetto Sinodo di Monsignor Marino, il Parroco si ha la congrua pagata dal comune coll'obbligo di celebrare una messa quotidiana pro populo or de giornalmente per tale speciale obbligo ha dovuto celebrare una messa quotidianamente pro populo.

Or se giornalmente per tale speciale obbligo ha dovuto celebrare una messa, non poteva certamente nello stesso giorno celebrare altra messa, e pel suddetta Cappellania avrebbe dovuto farla celebrare.

Di conseguenza piania alla Giustizia dichiarare prescritta l'azione del Mallia.

E sarebbe dirla inammissibile.

In tutti i superiori casi riggettare le dimande del Mallia e condannarlo alle spese.

Salvi in altra forma tutt'altri diritti ed azioni in generale.

Il mandatario dell'attore ha replicato respingersi tutti la contraria difesa come malfondate, illegali e per nulla competenti alla causa in esame.

Sub e per eccesso di difesa chiede voler essere ammesso a provare con titoli e testimoni che la celebrazione delle messe sopradette è stata sino all'anno precedente in cui celebrò lo attore e seguita ed il Parroco …..ne è stato soddisfatto tanto dalla erede universale Anna Maria Bordonaro quanto dalla convenuta Lucia donataria.

Dalla Bordonaro si chiede rigettarsi le sospensioni….Da Mallia sacerdote come illegali e contrarie alle leggi con dire anche inammissibile la chiesta perché tenedente a procurare un diritto reale…..

Dalla trascrizione si evince che l'azione del parroco è prescritta perché per ben 30 anni il possesso della Cappellania, voluta dal fondatore Don Sebastiano Riggio ed indicata nel proprio testamento, è stata silenziosa e quindi emerge una rinuncia ed una prescrizione.

Il Parroco non curò di prendere possesso dei suddetti beni e adempire la celebrazione perché mai pagata e con la legge soppressiva del 15 agosto 1867 la Cappellania non fu attuata.

Ma è un diritto della Bordonaro Lucia come proprietaria ed erede universale verificare l'adempimento della celebrazione delle messe che non sono state mai celebrate né dal Parroco Bordonaro né dal Reverendo Mallia.

Il Sinodo di Monsignor Marino non produsse documenti legali in cui si dichiarava l'esistenza della Cappellania quindi il Parroco non poteva cantare messa poiché contraria ai principi del Concordato ed il Parroco poteva celebrare una sola messa al dì 'pro populo' pagata dal Comune,al di fuori di questa non poteva celebrare altre messe.

"In tutti i casi superiori" è giusto rigettare le pretese di Mallia e condannarlo alle spese ma il Reverendo chiedeva di poter dimostrare con titoli e testimoni che ha cantato messa per la Cappellania come voluta da Riggio e ribadita dalla moglie Anna Maria Bordonaro.

Alla Bordonaro Lucia si chiedeva di rigettare le sospensioni.